

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1609

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DAMBRUOSO

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e al codice di procedura penale, per l'istituzione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle direzioni distrettuali antiterrorismo

Presentata il 20 settembre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge ha come finalità l'istituzione di un raccordo giudiziario nei procedimenti che hanno ad oggetto crimini di terrorismo attraverso l'istituzione di uffici della procura e di sezioni giudicanti specializzate. Non si tratta di tribunali speciali in deroga al divieto previsto dal nostro ordinamento, ma di giudici ordinari che, avendo acquisito competenze in settori specifici, possono utilizzarle sia nella fase delle indagini che in quella giudicante, nel pieno rispetto delle norme e delle garanzie vigenti.

Il criterio di specializzazione fino a questo momento applicato per il contrasto alla criminalità mafiosa verrà esteso anche

ai procedimenti penali per fatti di terrorismo al fine di affiancare a conoscenze specialistiche di diritto interno e internazionale un'esperienza — soprattutto per i magistrati inquirenti — di indagini collegate oltre i confini nazionali e una conoscenza empirica altrettanto specialistica, favorendo un raccordo migliore anche all'estero. D'altronde, per la dimensione sovranazionale che ha assunto il fenomeno, capita spesso che il coordinamento delle indagini si svolga fra magistrati di diversi Stati e questo rende necessario un unico interlocutore sul piano europeo e internazionale, soprattutto quando in presenza di procedimenti penali che coinvolgono autorità giudiziarie di Stati diversi, s'impone

un raccordo operativo. In queste occasioni, mentre gran parte degli altri Paesi è rappresentata da un solo magistrato in grado di assumere decisioni, per l'Italia — con le attuali procedure — intervengono più rappresentanti, uno per ciascuna delle procure interessate dalla vicenda processuale in discussione, talvolta anche in contrasto tra loro. È quindi necessario individuare una figura istituzionale che abbia compiti di coordinamento e che, pur non avendo competenza diretta nelle indagini, possa intervenire a pieno titolo e in rappresentanza di tutti i magistrati interessati.

Per realizzare questa finalità l'ipotesi di più agevole realizzazione, cui tende la presente proposta di legge, è quella di ampliare le competenze della Direzione nazionale antimafia (DNA), sempre con funzione di coordinamento, e delle direzioni distrettuali antimafia (DDA). Sia al centro che nel territorio, con un piccolo incremento di organico, si potrebbero istituire, all'interno di un'unica direzione nazionale e delle ventisei direzioni distrettuali, apposite sezioni antiterrorismo, distinte e diversamente composte rispetto a quelle che si occupano di criminalità organizzata. Non sarebbero messe insieme competenze distanti, poiché già ora la DNA e le DDA svolgono compiti l'una di coordinamento, le altre di indagine su

delitti — dal traffico di armi a quello di stupefacenti, fino al sequestro di persona a scopo di estorsione — che sono ordinariamente consumati anche dalle organizzazioni terroristiche. È ovvio che in questo caso, come nel precedente a un ufficio di procura che indaga sulla base del territorio di competenza della corte d'appello dovrebbero corrispondere giudici per le indagini preliminari specializzati nei casi di terrorismo che, affrontando con cognizione di causa le questioni relative all'identificazione di che cosa sia il « fatto notorio » o la « fonte aperta », conoscano le convenzioni internazionali e ne tengano conto, facciano riferimento agli atti normativi delle istituzioni europee, siano in grado di apprezzare le « *black list* » dell'Unione europea e dell'ONU, siano attrezzate a comprendere, per acquisita esperienza giudiziaria, le caratteristiche e le modalità operative del terrorismo internazionale.

La mancata formazione di un'omogenea cultura giudiziaria professionale, in grado di arricchirsi e di confrontarsi continuamente al proprio interno e con autorità giudiziarie di altri Paesi, è anche conseguenza della perdurante assenza di una procura specializzata contro il terrorismo, a differenza di quanto è accaduto per i delitti di tipo mafioso.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Istituzione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle direzioni distrettuali antiterrorismo).

1. La Direzione nazionale antimafia assume la denominazione di Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ed estende la propria competenza ai reati previsti dagli articoli 270-*bis* e 270-*sexies* del codice penale e 51, comma 3-*quater*, del codice di procedura penale nonché a quelli ad essi collegati o connessi.

2. Sono istituite le direzioni distrettuali antiterrorismo, competenti per i reati previsti dagli articoli 270-*bis* e 270-*sexies* del codice penale e 51, comma 3-*quater*, del codice di procedura penale nonché per quelli ad essi collegati o connessi.

ART. 2.

(Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 102 è inserito il seguente:

« ART. 102-*bis*. — *(Direzione distrettuale antiterrorismo)*. — 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati negli articoli 270-*bis* e 270-*sexies* del codice penale e 51, comma 3-*quater*, del codice di procedura penale nonché a quelli ad essi collegati o connessi, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nel-

l'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale antiterrorismo designando i magistrati che devono farne parte per un periodo non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione non possono fare parte magistrati in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione distrettuale antiterrorismo e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e per l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Fatti salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati indicati negli articoli 270-*bis* e 270-*sexies* del codice penale e 51, comma 3-*quater*, del codice di procedura penale nonché quelli ad essi collegati o connessi, i magistrati addetti alla direzione distrettuale antiterrorismo.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale antiterrorismo, la designazione dei magistrati avviene sentito il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il Procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo »;

b) l'articolo 103 è sostituito dal seguente:

« ART. 103. — (*Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo*). — 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

2. Alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo è preposto un magistrato che abbia conseguito la quinta valuta-

zione di professionalità, scelto tra coloro che hanno svolto, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero o di giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata o al terrorismo. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

3. Alla nomina del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni. L'incarico ha una durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo sono addetti, quali sostituti, magistrati che hanno conseguito la terza valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata o al terrorismo. Alle nomine provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo designa uno o più dei sostituti procuratori ad assumere le funzioni di Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo aggiunto.

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale.

7. Prima della nomina disposta dal Consiglio superiore della magistratura, il procuratore generale presso la Corte di cassazione applica, quale Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, un magistrato che possieda, all'epoca dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma 2 »;

c) l'articolo 105 è sostituito dal seguente:

« ART. 105. — (*Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari*).

— 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati negli articoli 270-*bis* e 270-*sexies* del codice penale e nell'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, nonché a quelli ad essi collegati o connessi, il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo può, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia e a quelle antiterrorismo nonché, con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione è disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L'applicazione è disposta con decreto motivato. Il decreto è emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto è emesso dal procuratore generale presso la corte d'appello. In tale caso il provvedimento è comunicato al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

2. L'applicazione disposta ai sensi del comma 1 non può avere una durata superiore a un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato essa può essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.

3. Il decreto di applicazione è immediatamente esecutivo ed è trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione, nonché al Ministro della giustizia.

4. Il capo dell'ufficio al quale il magistrato è applicato non può designare il medesimo soggetto per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione ».

ART. 3.

(Modifica dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale).

1. L'articolo 371-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 371-bis. — *(Attività di coordinamento del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo).* — 1. Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti di prevenzione e a quelli relativi ai delitti di cui agli articoli 270-bis e 270-sexies del codice penale e 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice, nonché a quelli ad essi collegati o connessi. Per i procedimenti di prevenzione e per quelli relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, egli dispone della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e dei servizi centrali e interprovinciali delle Forze di polizia e impartisce direttive volte a regolarne l'impiego a fini investigativi. Per i procedimenti relativi ai delitti di cui agli articoli 270-bis e 270-sexies del codice penale e 51, comma 3-quater, del presente codice, nonché a quelli ad essi collegati o connessi, egli dispone dei servizi centrali e interprovinciali delle Forze di polizia e impartisce direttive volte a regolarne l'impiego a fini investigativi.

2. Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e la tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali antimafia e antiterrorismo interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle direzioni distrettuali antimafia e antiterrorismo, le necessarie flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata e al terrorismo;

d) impartisce ai procuratori distrettuali antimafia e antiterrorismo specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o per risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

e) riunisce i procuratori distrettuali antimafia e antiterrorismo interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, siano insorti e abbiano impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative ai delitti indicati negli articoli 270-bis e 270-sexies del codice penale e 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice, nonché a quelli ad essi collegati o connessi, quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.

4. Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo provvede all'avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo allo scopo designato. Fatti salvi casi particolari, il Pro-

curatore nazionale antimafia e antiterrorismo o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero».

ART. 4.

(Norma transitoria).

1. L'incarico di Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo è assunto, alla data di entrata in vigore della presente legge, dal Procuratore nazionale antimafia. A decorrere dalla medesima data, nelle disposizioni vigenti le parole: «Procuratore nazionale antimafia» ovunque ricorrono si intendono sostituite dalle seguenti: «Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo» e le parole: «Direzione nazionale antimafia» si intendono sostituite dalle seguenti: «Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0012820